

**REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO**

COMUNE DI VIGNOLO

**PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
DELLA ZONA R2.4 -PARTE-
DEL P.R.G.C. VIGENTE**

RAPPORTO PRELIMINARE

ai sensi art. 12 D.Lgs 152/06 e s.m.i. e D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016

Approvato con

I Proponenti:
GHIBAUDO Stefano e GHIBAUDO Ivana

Il progettista e direttore tecnico:
Arch. Fabio Gallo

INDICE

1. Finalità del documento e aspetti normativi	1
1.1. Finalità del documento	1
1.2. Inquadramento normativo del PEC	3
2. Inquadramento del PEC	6
2.1. Soggetti coinvolti nella fase di verifica di VAS	6
2.2. Caratteristiche del PRGC cui il PEC dà attuazione	6
2.3. Descrizione sintetica del PEC	8
2.4. Documentazione fotografica dell'area	15
3. Analisi del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento	20
3.1. Inquadramento territoriale del comune	20
3.2. Ricognizione delle componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti l'ambito oggetto di PEC e il suo intorno significativo	26
4. Analisi delle ricadute del PEC	45
4.1. Premessa	45
4.2. Valutazione dei potenziali impatti ambientali e paesaggistici	46
4.3. Misure di mitigazione e compensazione	68
5. Verifica di compatibilità delle previsioni del PEC con il Piano Paesaggistico regionale	70
5.1. Premessa	70
5.2. Coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica degli Allegati A e B delle Norme di Attuazione del PPR	71
5.3. Tabella per la verifica della compatibilità del PEC con i disposti del Piano Paesaggistico regionale	75
6. Allegato I al D.Lgs. 4/2008: criteri per la verifica di assoggettabilità	82
6.1. Caratteristiche del PEC	82
6.2. Caratteristiche degli effetti e delle aree interessate dal PEC	83
7. Conclusioni	85

1. FINALITA' DEL DOCUMENTO E ASPETTI NORMATIVI

1.1. Finalità del documento

La presente relazione rappresenta il Documento Tecnico per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) relativo a parte dell'area R2.4, mappali 349 e 579 (di seguito PEC area R2.4), sita in località Pavia di Mezzo, sul margine nord-ovest del concentrico del Comune di Vignolo (CN).

Essa costituisce allegato agli elaborati del PEC, presentati al Comune per l'accettazione, ed è finalizzata ad appurare la necessità di assoggettamento a VAS.

Più nel dettaglio, il presente documento si pone l'obiettivo di verificare la coerenza delle azioni previste dallo strumento urbanistico esecutivo rispetto agli orientamenti per la sostenibilità ambientale dettati dalla pianificazione e dalla normativa sovraordinate, di individuare quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite dall'intervento, e, infine, di definire eventuali misure correttive da associare agli stessi.

La proposta di PEC in oggetto, ai sensi del comma 7, dell'art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i., rientra nella casistica degli strumenti urbanistici per cui occorre stabilire preventivamente la necessità dell'espletamento del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in relazione alla significatività degli effetti ambientali previsti (fase di verifica di assoggettabilità a VAS).

Pertanto, come disposto dall'Allegato I della DGR 12-8931 del 12 giugno 2008 "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", al paragrafo "La verifica preventiva", "... è necessario che nelle fasi iniziali di elaborazione del piano o programma sia predisposto un documento tecnico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello specifico Allegato della direttiva 2001/42/CE".

La DGR 25-2977 del 29 febbraio 2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" fornisce alla parte seconda "Iter dei procedimenti integrati", lettere I.3 e I.4, indicazioni in merito alla correlazione tra le fasi urbanistiche e di verifica di assoggettabilità a VAS dei PEC. L'Allegato 2 "Indicazioni per la redazione del documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS degli strumenti urbanistici esecutivi" contiene inoltre specificazioni tecniche (paragrafi 1 e 2) e un modello di riferimento (allegato 2.b) per la predisposizione dei documenti necessari allo svolgimento della verifica di assoggettabilità degli strumenti urbanistici esecutivi.

Si sottolinea che le analisi e le valutazioni condotte nel presente Documento Tecnico Preliminare hanno tenuto conto di quanto precisato da entrambe le DGR sopra richiamate.

Nello specifico l'articolazione del documento segue la "Traccia per la redazione del documento di verifica di assoggettabilità" di cui all'Allegato 2.b della DGR 25-2977 del 29 febbraio 2016:

- il capitolo 1 "Finalità del documento e aspetti normativi" fornisce dati di inquadramento generale (punto 1.1, all. 2.b);
- il paragrafo 2.2 "Caratteristiche del PRGC cui il PEC dà attuazione" delinea un inquadramento urbanistico del Comune e richiama i disposti normativi del piano vigente che prevedono lo strumento urbanistico esecutivo in esame (punto 1.2, all. 2.b);
- i paragrafi 2.3 "Descrizione sintetica del PEC" e 2.4 "Documentazione fotografica dell'area" forniscono un'illustrazione sintetica dei contenuti del PEC e danno riscontro alla richiesta di elaborati grafici tratti dal SUE e di un repertorio fotografico utili a descriverlo e a inquadrarlo nel contesto ambientale e paesaggistico di riferimento (punti 1.3 e 1.5, all. 2.b);
- il paragrafo 2.1 "Soggetti coinvolti nella fase di verifica di VAS" esplicita i soggetti che hanno preso parte al procedimento di VAS del PEC (punto 1.4, all. 2.b);
- il capitolo 3 "Analisi del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento" descrive il quadro di riferimento ambientale del PEC anche mediante una checklist dei vincoli e degli elementi di rilevanza e sensibilità ambientale (punto 2.2, all. 2.b);
- il capitolo 4 "Analisi delle ricadute del PEC" fornisce un quadro analitico degli effetti del PEC sulle differenti componenti ambientali (punto 2.3, all. 2.b);
- il capitolo 5 "Verifica di compatibilità delle previsioni del PEC con il Piano Paesaggistico regionale" approfondisce ulteriormente la discussione della componente paesaggio alla luce dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Trattandosi di strumento urbanistico esecutivo, non è richiesta la procedura di adeguamento al PPR, bensì un'analisi della coerenza delle previsioni urbanistiche con i disposti normativi del Piano stesso. Tale verifica è stata sviluppata secondo le indicazioni definite dal Regolamento regionale recante "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr", approvato il 22.03.2019;
- il capitolo 6 "Allegato I al D.Lgs. 4/2008: criteri per la verifica di assoggettabilità" dà esplicito riscontro ai criteri di valutazione che devono trovare applicazione nelle verifiche di assoggettabilità a VAS, così come specificati dall'Allegato I "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12" alla Parte Seconda del D.Lgs. 4/2008 e s.m.i., che recepisce integralmente i contenuti dell'Allegato II "Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5" della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (punto 2.1, all. 2.b).

Si precisa, infine, che gli approfondimenti e le valutazioni effettuate sono state commisurate al tipo di strumento urbanistico in esame, in coerenza con quanto precisato dall'art. 3 bis "Valutazione ambientale strategica" della L.R. 56/1977 e s.m.i. e dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 2003, n. 1/PET, dove viene evidenziata l'opportunità di rendere proporzionato alla scala di riferimento territoriale e al genere di strumento in oggetto il tipo di analisi ambientale da condurre.

I contenuti del Documento Tecnico Preliminare prodotto tengono altresì conto dello stato delle conoscenze e delle informazioni disponibili nei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, nonché dei metodi di valutazione ambientale correnti.

1.2. Inquadramento normativo del PEC

Il presente Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS del PEC area R2.4 del PRGC di Vignolo (CN) si inserisce nel quadro legislativo e regolamentare vigente in materia ambientale a livello comunitario, nazionale e regionale sintetizzato nella tabella che segue:

LIVELLO EUROPEO	DIRETTIVA EUROPEA 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente	<p>Si prefigge l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.</p> <p>Ai fini della direttiva s'intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per <i>valutazione ambientale</i> l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del Rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione; - per <i>Rapporto ambientale</i> la parte della documentazione del piano o del programma in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I "Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1" alla Direttiva riporta le indicazioni da includere nel Rapporto Ambientale. L'allegato II "Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5" fornisce invece i parametri per la verifica delle probabili ricadute sull'ambiente dei piani e programmi che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva.
LIVELLO NAZIONALE	<p>D.LGS. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Testo unico dell'ambiente</p> <p>D.LGS. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale"</p>	<p>Recepisce la Direttiva 2001/42/CE introducendo nella normativa italiana le procedure per la VAS.</p> <p>Modifica la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 descrivendo i principi generali per la procedura di VAS (Titolo Primo), nonché le modalità di svolgimento articolate nelle differenti fasi (Titolo Secondo).</p> <p>L'Allegato I "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12" alla Parte Seconda specifica i criteri di valutazione che devono trovare applicazione nelle verifiche di assoggettabilità a VAS, recependo integralmente i contenuti dell'Allegato II "Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5" della Direttiva 2001/42/CE.</p> <p>L'Allegato VI "Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13" esplicita invece i temi da trattare nel Rapporto ambientale, recependo l'Allegato I alla Direttiva.</p>

LIVELLO NAZIONALE	<p>D.LGS. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"</p>	<p>Apporta correzioni ed integrazioni alle parti Prima ("Disposizioni comuni e principi generali"), Seconda ("Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC") e Quinta ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fornendo ulteriori specificazioni in merito alla procedura di VAS.</p>
LIVELLO REGIONALE	<p>L.R. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"</p>	<p>All'articolo 20, comma 2, richiede un'analisi di compatibilità ambientale a supporto delle scelte di Piano, secondo i contenuti specificati all'Allegato F:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenuto del piano o del programma e suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente; - caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere interessate dal piano o dal programma; - qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma con specifica attenzione alle aree sensibili e alle aree urbane; - obiettivi di tutela ambientale - stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali - perseguiti nel piano o nel programma e modalità operative adottate per il loro conseguimento; - prevedibili impatti ambientali significativi e valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma; - alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma; - misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.
	<p>CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.01.2003 n. 1/PET</p>	<p>Scaturita dalla necessità di tradurre in termini operativi le indicazioni dell'art. 20 e del correlato Allegato F della L.R. 40/1998, definisce in dettaglio i contenuti della relazione di compatibilità ambientale, con particolare riferimento agli strumenti urbanistici comunali.</p>
	<p>D.G.R. N. 12-8931 DEL 09/06/2008 "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi"</p>	<p>In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla norma nazionale, costituisce atto di indirizzo e di coordinamento in materia di VAS. Definisce i passaggi procedurali da seguire per il processo di valutazione ambientale strategica in due allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica"; - "Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica".
	<p>L.R. 3/2013 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia"</p>	<p>Modifica le procedure di formazione e approvazione dei piani regolatori generali e relative varianti. L'approvazione degli strumenti urbanistici comunali avviene secondo la procedura di copianificazione tra Regione, Provincia e Comune, coordinando aspetti urbanistici e ambientali.</p>

LIVELLO REGIONALE	L.R. 17/2013 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013", Capo II, artt. 2-8	Introduce ulteriori modifiche al nuovo testo della L.R. 56/1977 a seguito del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte Costituzionale e per migliorare la fase attuativa della L.R. 3/2013.
	L.R. 3/2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione"	Introduce modifiche alla L.R. 56/1977, come emendata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013, ma le disposizioni non riguardano l'iter procedurale e i contenuti dei documenti di VAS.
	D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"	Specifica disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS. Contiene indicazioni in merito all'ambito di applicazione della VAS, ai soggetti coinvolti, alla documentazione necessaria, alle funzioni dell'Organo tecnico, all'avvalimento da parte delle Amministrazioni comunali, al coordinamento tra procedure ambientali, dettagliando mediante schemi i passaggi procedurali relativi agli iter di approvazione e valutazione delle differenti tipologie di piano.

L'art. 3bis della L.R. 3 del 25.03.2013, così come modificata dalla L.R. 17 del 12.08.2013, prevede, al comma 2, che *"gli strumenti di pianificazione contengano specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza; al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole tali strumenti sono formati e approvati tenendo conto del processo di VAS"*. Il successivo comma 3 prescrive che la VAS venga svolta *"in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo, [...]"*.

La procedura di VAS per i PEC è normata dall'art. 43 della L.R. 56/1977 e s.m.i., che richiama, al comma 2, l'art. 40, commi 7 e 8, relativi alla formazione del piano particolareggiato: *"[...] 7. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste."*

8. Per il piano particolareggiato la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale".

Ai sensi della normativa sopra richiamata, il PEC area R2.4 del PRGC di Vignolo, come già specificato al precedente paragrafo 1.1, rientra tra gli strumenti urbanistici esecutivi per i quali deve essere attuata una fase di verifica di assoggettabilità a VAS.

2. INQUADRAMENTO DEL PEC

2.1. Soggetti coinvolti nella fase di verifica di VAS

I soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento di VAS del PEC in oggetto sono:

- soggetti proponenti: Sig. Ghibaudo Stefano, _____, e Sir.ra Ghibaudo Ivana, _____, in qualità di proprietari dei mappali oggetto di PEC;
- autorità competente all'approvazione del PEC: Comune di Vignolo - Ufficio Tecnico comunale;
- autorità preposta alla VAS: Organo Tecnico Comunale (istituito dai Comuni di Caraglio e di Vignolo in forma associata);
- soggetti competenti in materia ambientale da consultare: Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte – Dipartimento provinciale di Cuneo, ASL CN 1.

2.2. Caratteristiche del PRGC cui il PEC dà attuazione

Il Comune di Vignolo è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 6-24581 del 18.05.1998.

Successivamente a tale data sono state approvate la seguente varianti:

- Variante strutturale generale n. 1, approvata dalla Giunta Regionale del Piemonte con DGR n. 11-6360 del 09.07.2007. Tale Variante ha previsto anche l'adeguamento al PAI;
- Variante strutturale n. 2, redatta ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 01/2007, approvata con DCC n. 18 del 27.06.2012.

Dal 1999 al 2018 si è dato riscontro al manifestarsi di puntuali esigenze della collettività mediante la formazione di dodici varianti parziali. L'ultima, la Variante parziale n. 14, prevede un modesto ampliamento della perimetrazione urbanistica dell'area residenziale di completamento e di sostituzione R3.1, sita in località Ruà Valoria, e interviene sulle sue modalità di attuazione, ponendo specifica attenzione ai temi della sostenibilità ambientale.

Si sottolinea, inoltre, che il Comune di Vignolo è dotato dei seguenti strumenti di pianificazione e di governo del territorio locale:

- Regolamento edilizio approvato con DCC n. 25 del 26.06.2018, adeguato al nuovo regolamento edilizio tipo regionale;
- Piano di zonizzazione acustica redatto ai sensi della legge 447/1995 e della L.R. 52/2000, approvato con DCC n. 5 del 04.03.2004;
- Piano comunale di sviluppo commerciale e relativi criteri di insediamento e di insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, approvati con DCC n. 36 del 29.11.2004 e DCC n. 43 del 27.11.2013;
- perimetrazione del centro abitato definita ai sensi dell'art. 12, comma 5bis della L.R. 56/1977 e approvata con DCC n. 2 del 3.02.2014.

Inoltre, l'intero territorio del Comune di Vignolo, ricadendo in classe III di rischio sismico, è sottoposto alle disposizioni di cui alle seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- DGR n. 11-13058 del 19.01.2010 "Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006)";
- DGR n. 28-13422 del 01.03.2010 "Differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio piemontese approvata con d.g.r. n. 11-13058 del 19.01.2010 e ulteriori disposizioni";
- DGR n. 8-1517 del 18.02.2011 "Modifica del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio Piemontese come approvata con d.g.r. 19.01.2010 n. 11-13058";
- DGR n. 4-3084 del 12.12.2011 "Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese";
- DGR n. 65-7656 del 21.05.2014 "Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con DGR 12 dicembre 2011, n. 4-3084".

Il presente PEC deriva essenzialmente dalla necessità di adempiere ai disposti dell'apparato normativo dello strumento urbanistico vigente.

Esso interessa, infatti, parte dell'area residenziale a capacità insediativa esaurita R2.4 ed è finalizzato a consentire la demolizione e la successiva ricostruzione, mediante accorpamento e traslazione dei volumi demoliti, di tre corpi di fabbrica ricadenti sui mappali n. 349 e 579.

Ai sensi della lettera dbis del comma 3 dell'art. 13 "Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale" della L.R. 56/1977, l'intervento in oggetto configura, a tutti gli effetti, un'operazione di sostituzione edilizia; vale a dire un'operazione *"da attuarsi mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma"*¹.

Nonostante la legislazione vigente in materia urbanistica non stabilisca la necessità di ricorrere a uno strumento urbanistico esecutivo per attuare tale tipologia di intervento, l'apparato normativo del PRGC del Comune di Vignolo, al fine di assicurare un maggior controllo qualitativo delle trasformazioni ipotizzate, prescrive che negli ambiti R2.4 siano ammesse operazioni di demolizione e successiva ricostruzione, previa approvazione di SUE attuati ai sensi dell'art. 43 della L.R. 56/1977.

Più nel dettaglio, il comma 4 dell'art. 17 "Aree residenziali a capacità insediativa esaurita - R2.n" delle NTA statuisce quanto segue:

"Sugli edifici esistenti a destinazione residenziale, e nelle aree ad essi asservite, sono ammessi i seguenti interventi: [...]

Demolizione e ricostruzione totale di edifici residenziali, ex-rurali, artigianali, commerciali o produttivi, compatibili con la residenza.

L'edificio dovrà essere ricostruito con cubatura e superficie coperta non superiori alla

¹ La lettera dbis del comma 3 dell'art. 13 della L.R. 56/1977 recita: *"sostituzione edilizia: gli interventi di integrale sostituzione edilizia dell'immobile esistente, ricadenti tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), da attuarsi mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma"*.

preesistente e l'intervento di ricostruzione è subordinato all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di Piano Esecutivo di Iniziativa Privata che garantisca un corretto inserimento ambientale nel rispetto delle tipologie edilizie tradizionali del tessuto edilizio circostante.

In tale ambito il Comune potrà autorizzare il mantenimento dei fili preesistenti od imporre arretramenti, fasce di rispetto stradale, ecc., fatte salve le disposizioni relative alle distanze.

Potranno essere ammessi, attraverso SUE, accorpamenti delle volumetrie di fabbricati esistenti qualora le volumetrie dei singoli manufatti rendano impraticabile un loro razionale recupero funzionale."

Premesso quanto sopra, si evidenzia che la necessità di sottoporre l'intervento in oggetto a verifica di assoggettabilità a VAS è ascrivibile, più che alla natura specifica dell'intervento stesso, ad aspetti di tipo procedurale, ossia al ricorso ad un PEC quale strumento di attuazione.

2.3. Descrizione sintetica del PEC

Il PEC in oggetto interessa parte dell'area residenziale a capacità insediativa esaurita R2.4, situata in località Pavia di Mezzo, in via Nittardi 61.

Più nel dettaglio, l'ambito R2.4 si inserisce al margine del tessuto urbanizzato diffuso, a prevalente destinazione residenziale, che dal centro storico di Vignolo si è esteso a occupare la fascia di transizione tra i primi rilievi submontani e la piana alluvionale in direzione di Cervasca - Caraglio.

Esso prevede la demolizione e la successiva ricostruzione di tre fabbricati esistenti, le cui attuali condizioni igieniche, funzionali e statiche non consentono un adeguato recupero. I volumi demoliti saranno riaccorpati e rilocalizzati nell'ambito di intervento, che sarà oggetto di frazionamento in due lotti e parziale ridisegno dei confini.

Gli immobili sono identificati nella Tavola 2 "Planimetria intervento - Stato di fatto" del progetto di PEC con le lettere A, B e C.

Come si evince dalle planimetrie di raffronto sotto riportate, il fabbricato A sarà oggetto di demolizione completa senza ricostruzione.

La sua volumetria sarà accorpata a quella dell'edificio C, che verrà riproposto quale residenza bifamiliare di dimensioni maggiori e subirà una contenuta traslazione rispetto alla sua ubicazione attuale (fabbricato 2, Tavola 3 "Planimetria intervento - Progetto"). L'edificio in progetto presenterà un piano interrato adibito a garage e locale di deposito e due livelli superiori destinati a residenza.

L'edificio B confermerà la localizzazione in adiacenza al fronte edificato esistente e sarà destinato a uso autorimessa al piano terreno e a magazzino al primo piano (fabbricato 1, Tavola 3 "Planimetria intervento - Progetto").

In sintesi la ricostruzione interesserà due lotti e comporterà la realizzazione di:

- un'autorimessa con soprastante magazzino (lotto 1);
- un fabbricato residenziale bifamiliare, su due piani e piano interrato (lotto 2).

Le scelte architettoniche e i caratteri tipologico-compositivi saranno orientati dalla necessità di perseguire un modello di sviluppo e trasformazione del territorio sostenibile e

saranno improntati a principi di semplicità, essenzialità e linearità delle forme e dei volumi.

Si prevede l'utilizzo di materiali della tradizione costruttiva locale con strutture portanti in cemento armato, tamponamenti in muratura intonacata, coperture con orditura lignea e manto in tegole.


Non sono previste opere viarie, in quanto i fabbricati sono raggiungibili mediante la viabilità esistente.

Intorno agli edifici si articoleranno aree verdi o pavimentate con soluzioni drenanti atte a garantire un adeguato livello di permeabilità del suolo.

Il Piano Esecutivo Convenzionato prevede la realizzazione di opere urbanizzative comuni ai due edifici, quali:

- allacciamenti alle reti acquedottistica e fognaria;
- collegamenti ai servizi tecnologici (rete elettrica, linea telefonica, ...);
- sistemazione dell'area a verde.


Estratto PRGC vigente – Zona R2.4




Ripresa aerea con individuazione dell'area oggetto di PEC




Ripresa aerea con individuazione degli edifici oggetto di demolizione




Planimetria dello stato di fatto e di progetto




Planimetria comparativa




Stato di fatto fabbricato A – pianta e prospetto significativi (estratto da Tavola 2)




Stato di fatto fabbricato B – pianta e prospetto significativi (estratto da Tavola 2)




Stato di fatto fabbricato C – pianta e prospetti significativi (estratto da Tavola 2)



Progetto fabbricato 2 - edificio residenziale bifamiliare: piante e prospetti (estratto da Tavola 3)



Progetto fabbricato 1 – autorimessa con sovrastante magazzino: piante e prospetti (estratto da Tavola 3)



2.4. Documentazione fotografica dell'area



Punti di ripresa fotografica



Foto n. 1



Foto n. 2



Foto n. 3



Foto n. 4



Foto n. 5



Foto n. 6



Foto n. 7



Foto n. 8



Foto n. 9



Foto n. 10



Foto n. 11



Foto n. 12



Foto n. 13

3. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO

3.1. Inquadramento territoriale del comune

Vignolo deve il suo nome alla ricca produzione di vino e olio di noce che un tempo ne caratterizzava il territorio e l'economia. Il toponimo deriva dal latino "vineolus", diminutivo di "vinea", ossia "piccolo appezzamento di terra coltivato a vigna".

Il Comune vanta origini molto antiche, risalenti al VII secolo, tuttavia i primi documenti certi relativi all'esistenza del borgo risalgono al 1028, quando Abellonio, figlio di Alineo, donò i beni siti in loco al monastero di San Pietro di Savigliano. Vignolo compare tra i domini del vescovo di Torino tra il 1155 e il 1159, e, dal 1197, risulta comprovata la presenza di un castello di cui oggi rimane soltanto memoria storico-documentale. Nel 1197 il paese fu concesso quale feudo da Bonifacio I di Monferrato al marchese di Saluzzo; uno dei primi signori del luogo fu Pipino De Vignolio, console di Cuneo, che assunse un ruolo di rilievo nella stipulazione della lega stretta tra tale città e Asti nel 1198. Vignolo fu successivamente assoggettato al dominio sabauda.

Il Comune presenta oggi una superficie di 811 ettari, si sviluppa alle pendici dei primi rilievi alpini della Valle Grana, nella porzione meridionale della provincia cuneese, a un'altitudine media di 648 metri sul livello del mare. Confina a nord con Cervasca, a sud con Borgo San Dalmazzo, a est con Cuneo e ad ovest con Cervasca e Roccasparvera.



Immagine aerea del territorio di Vignolo – Fonte: Google Maps


Il territorio comunale si articola in due parti, distinguibili dal punto di vista altimetrico:

- un'estesa porzione pianeggiante solcata da una rete di canali che, garantendo la naturale irrigazione dei terreni, hanno nel tempo supportato la pratica delle attività agricole (coltivazione di cereali, frumento, ortaggi, foraggi, frutta e allevamento di bovini, suini, ovini, caprini ed avicoli) e l'insediamento di quelle produttive (aziende che operano nei comparti della lavorazione/conservazione dei prodotti agricoli, delle confezioni, della lavorazione del legno, della gomma e della plastica, della produzione meccanica e metallurgica, della fabbricazione di motocicli e biciclette e dell'edilizia). Tale settore territoriale è stato interessato negli anni da intensi fenomeni di sviluppo residenziale in ragione sia della presenza delle suddette attività, sia della prossimità rispetto alla città di Cuneo, che dista circa 7 km da Vignolo;
- una più limitata porzione collinare connotata da aree che presentano valori ambientali significativi, oggetto di attenzioni normate dal PRGC vigente e, in parte, anche di specifiche tutele definite da strumenti sovraordinati. Su tale brano territoriale si sono diffusi, in misura più contenuta rispetto alla parte di pianura, alcuni insediamenti residenziali.

Il sistema insediativo di Vignolo è costituito dal capoluogo, che si sviluppa a ridosso della strada provinciale n. 23 e dalle frazioni di Santa Croce, Narbona e Pavia, localizzate rispettivamente nella porzione nord-est del comune, a sud e a nord del concentrico.

La consistente crescita urbanistica della seconda metà del secolo scorso ha in larga misura snaturato il modello insediativo storico, compromettendo la leggibilità dei suoi caratteri originari e determinando un crescente consumo di suolo agricolo.

Più nel dettaglio, per quanto attiene al concentrico, è evidente come al nucleo storico piuttosto compatto, i cui caratteri conservano in parte l'impostazione urbanistica medioevale e risultano ancora abbastanza definiti e distinguibili, si siano saldate le espansioni più recenti, derivanti da processi di progressivo sfrangiamento del tessuto costruito (abitazioni uni o plurifamiliari di medie e piccole dimensioni) tra l'asse della SP n. 23 e le prime pendici collinari.




Il capoluogo di Vignolo:

- mappa (fonte: www.comune.vignolo.cn.it);
- foto aerea (fonte: Google Maps);
- viste del nucleo storico (1) e delle espansioni più recenti (2 e 3)



La frazione Santa Croce costituisce un esteso fronte edificato organizzato in modo seriale e ripetitivo lungo la via Santa Croce, che si diparte dalla strada provinciale n. 41. Sull'asse di via Santa Croce gravitano brevi tratti viari disposti a pettine lungo i quali si articolano lotti edificati a maglia abbastanza regolare, costituiti da fabbricati residenziali perlopiù indipendenti e dai relativi spazi di pertinenza.



Frazione Santa Croce:
 - mappa (fonte: www.comune.vignolo.cn.it);
 - foto aerea (fonte: Google Maps);
 - viste da via Santa Croce (4, 5 e 6)



La struttura territoriale della frazione Narbona é caratterizzata da nuclei edificati sparsi, a destinazione residenziale, che interessano la porzione dell'ambito collinare più prossima al settore pianeggiante meridionale del comune.




- Frazione Narbona:
- mappa (fonte: www.comune.vignolo.cn.it);
 - foto aerea (fonte: Google Maps);
 - viste dei tessuti edificati di Narbona Sottana (7) e di Narbona Soprana (8) e lungo la via Narbona (9 e 10)



La frazione Pavia si configura come sfrangiamento in direzione nord del tessuto residenziale del concentrico. Tra quest'ultimo e la trama edificata della frazione risultano ancora individuabili esigue pause del costruito.

Gli edifici in area R2.4 oggetto di PEC sono localizzati nella località Pavia di Mezzo, evidenziata con cerchio rosso nell'immagine aerea sotto riportata, in un ambito di transizione dal sistema della pianura a quello collinare.



Frazione Pavia:

- mappa (fonte: www.comune.vignolo.cn.it);
- foto aerea (fonte: Google Maps);
- viste dei tessuti edificati in prossimità dell'intersezione tra via Pavia e via Nittardi (11 e 12) e di quelli più recenti in via Pertini (13)



Le espansioni del nucleo edificato originario sopra illustrate sono, nel loro insieme, riconducibili all'intensificazione del fenomeno dello svillettamento e sono connotate da un tessuto disomogeneo, privo di un efficace impianto pianificatorio e caratterizzato da una disorganica commistione di caratteri tipologico-compositivi avulsi dalla tradizione costruttiva locale. Esse mettono in luce la vocazione prettamente orientata verso la residenzialità del comune di Vignolo, che si configura quale "quartiere satellite" della confinante città di Cuneo.

Costituisce ulteriore conferma di tale connotazione la limitata presenza di insediamenti produttivi e di strutture terziarie, turistico-ricettive e scolastiche sul territorio comunale.

Il comparto industriale più esteso, con localizzazione isolata rispetto alle zone residenziali, si attesta sulla via I Maggio e ha determinato la compromissione di una vasta porzione dei suoli agricoli integri compresi tra la SP n. 23 e la SP n. 41.

Le strutture ricettive del Comune offrono esclusivamente la possibilità di ristorazione.

Per quanto attiene ai servizi principali, i plessi scolastici di Vignolo forniscono l'istruzione materna ed elementare e non è presente una biblioteca finalizzata a garantire un ulteriore arricchimento didattico-culturale, mentre a livello sanitario è assicurata unicamente la dotazione farmaceutica.

Ne consegue il fatto che la popolazione di Vignolo trovi occupazione nel settore industriale e terziario-ricettivo a Cuneo e, in misura minore, a Borgo San Dalmazzo e che graviti sul capoluogo provinciale per usufruire dei servizi inesistenti in loco (istruzione superiore, assistenza ospedaliera, ...) e per soddisfare le esigenze di ordine burocratico-amministrativo o culturale-ricreativo che non trovano piena risposta nel Comune.

Per quanto concerne la rete idrografica, si sottolinea che il comune è localizzato sulla sponda sinistra del Torrente Stura di Demonte e che, come detto, è attraversato nella porzione pianeggiante da numerosi canali irrigui, tra i quali il Canale Miglia, il Canale Roero e il Canale Morra.

I due principali assi infrastrutturali di trasporto e di collegamento con il territorio circostante sono costituiti dalle citate strade provinciali n. 23 e n. 41, che attraversano il comune in direzione nord-sud e sono interessate da una mobilità locale e sovralocale elevata. Il punto di accesso all'autostrada A6 Torino-Savona più prossimo è costituito dal casello di Mondovì, distante 36 km.

Agevole si presenta, infine, il collegamento con la rete ferroviaria: la stazione di riferimento, collocata lungo la linea Cuneo-Ventimiglia, si trova a 5 km da Vignolo.

3.2. Ricognizione delle componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti l'ambito oggetto di PEC e il suo intorno significativo

Come precisato dalla normativa vigente in materia di VAS, la definizione del quadro conoscitivo entro cui qualsiasi strumento di piano si colloca costituisce un passaggio fondamentale nell'iter di valutazione ambientale, necessario per garantire una concreta integrazione tra le strategie di tutela e valorizzazione del sistema ambientale e paesaggistico e quelle di crescita e sviluppo del sistema insediativo. Attraverso tale tipo di analisi è, infatti, possibile individuare quelle componenti del sistema territoriale che definiscono invarianti non negoziabili o vincoli imprescindibili, con i quali il processo di valutazione deve necessariamente confrontarsi.

In quest'ottica, l'inquadramento del territorio comunale, sinteticamente illustrato al paragrafo precedente, è stato integrato da una ricognizione puntuale degli elementi di valore e di criticità ambientale e paesaggistica che connotano il territorio del Comune di Vignolo e, più nel dettaglio, l'area oggetto di PEC.

Tale ricognizione è stata condotta mediante la consultazione di specifici elaborati cartografici (si vedano le immagini in calce al paragrafo) e delle banche dati della Regione, della Provincia di Cuneo e del Comune, e ha consentito di caratterizzare sinteticamente il contesto territoriale delle previsioni del PEC in esame.

Vista la complessità dell'informazione disponibile, gli elementi individuati sono stati articolati secondo tre differenti livelli, corrispondenti ad altrettante chiavi di lettura:

- aspetti ecosistemici e biodiversità;
- valori culturali e paesaggistici;
- elementi di criticità e sensibilità ambientale e fasce di rispetto normative.

Per ogni livello è stata compilata una checklist, le cui voci corrispondono a elementi di valore e di criticità ambientale e paesaggistica rilevati sull'intero territorio comunale; ciascuna checklist segnala la presenza/assenza di interferenze, dirette e indirette, tra il singolo elemento e le previsioni urbanistiche oggetto di PEC.

Mentre le interferenze dirette sono oggettivamente individuabili, in quanto riconducibili a un'effettiva sovrapposizione della componente ambientale e paesaggistica considerata con l'ambito di PEC, quelle indirette fanno invece riferimento a un intorno significativo di tale ambito, variabile in relazione alle peculiarità delle diverse componenti analizzate e al sistema di relazioni funzionali e percettive che le connotano, e quindi non definibile geograficamente in termini univoci.

Diverso sarà, ad esempio, l'intorno significativo di beni paesaggistici caratterizzati da una forte valenza scenico-percettiva (ad esempio un fulcro visivo), rispetto a quello di elementi naturalistici (ad esempio un corridoio ecologico), che svolgono funzioni preponderanti sul piano ecologico-ambientale. Nel primo caso, un'esaustiva valutazione degli eventuali impatti prodotti dalle nuove previsioni deve necessariamente contemplare la possibilità che si generino interferenze visive anche a distanze abbastanza rilevanti, nel secondo caso è sufficiente verificare che gli interventi non interrompano la continuità dell'elemento considerato e non costituiscano un fattore di compromissione delle aree immediatamente limitrofe.

Aspetti ecosistemici e biodiversità		
Elementi ambientali e paesaggistici rilevanti ai fini della conservazione della biodiversità presenti sul territorio comunale	Interferenza con l'ambito di PEC	Interferenza con un intorno significativo dell'ambito di PEC
Rete ecologica regionale¹:		
Aree contigue: - Area contigua Gesso e Stura	-	-
Nodi principali (<i>Core areas</i>): - Area contigua Gesso e Stura	-	-
Connessioni ecologiche: corridoi su rete idrografica da potenziare	-	-
Aree di progetto: contesti fluviali	-	-
Aree di riqualificazione ambientale: contesti periurbani di rilevanza regionale	X	X
Aree di riqualificazione ambientale: aree urbanizzate, di espansione e relative pertinenze	-	-
Rete ecologica provinciale²:		
Aree protette	-	-
Zone d'acqua	-	-

Come si evince dalla lettura della checklist il Comune di Vignolo è interessato dalla presenza di elementi portanti della rete ecologica piemontese riconosciuti dalla Tavola P5 del PPR e idonei a garantire un buon livello di connessione ecologica:

- l'asta fluviale della Stura di Demonte con la relativa fascia di vegetazione ripariale, che rappresenta un corridoio da potenziare;
- l'area contigua Gesso e Stura che costituisce un nodo principale (*core areas*).

La maggior parte del territorio comunale, viceversa, è classificata dalla Tavola P5 quale area di riqualificazione ambientale, vale a dire quale area dove le tipologie di uso del suolo in atto presentano scarsi valori di naturalità e di rilevanza per la conservazione della biodiversità (si veda l'estratto cartografico in calce al capitolo).

Più nello specifico, sia l'area R2.4 oggetto di PEC, sia il suo intorno significativo ricadono nella categoria dei "contesti periurbani di rilevanza regionale", che individua ambiti

¹ Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Tavola P5 *Rete di connessione paesaggistica* del PPR (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito a fine capitolo.

² Le voci riportate in tabella sono desunte dalla *Carta dei caratteri territoriali e paesistici* del PTCP di Cuneo (taglio 226), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in calce al paragrafo.

connotati da elevati livelli di frammentazione ecologica, dove risulta particolarmente complesso attuare interventi di ripristino e di rigenerazione ambientale volti a ricostruire connessioni ecologiche. In tali ambiti azioni puntuali, quali il potenziamento della trama di siepi e filari e la rinaturalizzazione di brani circoscritti di paesaggio, possono piuttosto concorrere a migliorare il rapporto tra città e campagna.

Si evidenzia, inoltre, che nel Comune di Vignolo non sono stati istituiti siti di interesse comunitario (SIC), individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, né zone di protezione speciale (ZPS), riconosciute ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

Infine, il confronto con la *Carta dei caratteri territoriali e paesistici* del Piano Territoriale della Provincia di Cuneo (riportata in calce al capitolo) ha evidenziato la presenza sul territorio comunale di aree protette e zone d'acqua, non coincidenti con l'ambito di PEC. E' stata invece rilevata l'assenza di altre componenti ambientali afferenti alla rete ecologica provinciale (siti di importanza regionale, aree contigue a territori extraprovinciali interessati da SIC o parchi, aree interessate dal progetto territoriale operativo del Po, aree individuate come "Aree Naturali Protette di Interesse Locale - ANPIL").

Per la discussione di tale aspetto si rimanda alla valutazione degli impatti relativi alla componente ambientale natura e biodiversità, sviluppata al capitolo successivo.

Valori culturali e paesaggistici		
Beni paesaggistici e culturali presenti sul territorio comunale³	Interferenza con l'ambito di PEC	Interferenza con un intorno significativo dell'ambito di PEC
Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:		
I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lettera c) - art. 14: - Fiume Stura e Rio della Maddalena	-	-
I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (lettera f) - art. 18: - Area contigua Gesso e Stura	-	-
I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 227/2001 (lettera g) - art. 16	-	X
Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici (lettera h) - art. 33 ⁴	-	-
Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004:		
Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21.09.1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 01.08.1985: - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco fluviale di Cuneo sito nei comuni di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura	-	-
Beni culturali soggetti a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 10 (ex L. 1089/1939)		
- Chiesa Parrocchiale (Not. Min. del 25.08.1909) - Chiesa di Santa Maria del Belvedere (D.M. del 06.05.2004)	-	-

³ Le voci riportate in tabella sono parzialmente desunte dalla Tavola P2.6 *Beni paesaggistici* del PPR (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in calce al capitolo.

⁴ La voce fa esclusivo riferimento agli usi civici, poiché in Piemonte non esistono aree assegnate alle università agrarie.



Localizzazione dell'ambito oggetto di PEC rispetto ai beni paesaggistici presenti sul territorio comunale individuati dalla Tavola P2.6 del PPR: pare evidente che sia la Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco fluviale di Cuneo sito nei Comuni di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura (istituita ai sensi dell'art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004), sia la fascia dei 150 m del Fiume Stura di Demonte (tutelata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, c. 1, lett. c) interessano i margini sud-orientali di Vignolo e risultano pertanto a notevole distanza dall'area R2.4 (identificata con un cerchio rosso nell'immagine soprastante).

Gli estratti sotto riportati mettono invece in luce, a un dettaglio maggiore, l'assenza di interferenza tra l'area R2.4 e le altre due categorie di beni sopra rappresentati, che interessano anche la porzione occidentale del comune, più prossima all'area R2.4 stessa.

Fonte dell'immagine sopra riportata e degli estratti che seguono: visualizzatore gis del Piano Paesaggistico Regionale, consultabile sul sito della Regione Piemonte



Localizzazione dell'area oggetto di PEC rispetto all'area contigua Gesso e Stura, tutelata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, c. 1, lett. f)



Localizzazione dell'area oggetto di PEC rispetto ai territori coperti da foreste e da boschi, tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, c. 1, lett. g)

Valori culturali e paesaggistici		
Componenti paesaggisticamente rilevanti presenti sul territorio comunale⁵	Interferenza con l'ambito di PEC	Interferenza con un intorno significativo dell'ambito di PEC
Componenti naturalistico-ambientali:		
Zona fluviale allargata – art. 14	-	-
Zona fluviale interna – art. 14	-	-
Territori a prevalente copertura boscata – art. 16	-	X
Praterie rupicole – art. 19	-	-
Praterie, prato-pascoli, cespuglieti – art. 19	-	-
Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari – art. 19	-	-
Componenti storico-culturali:		
Viabilità storica e patrimonio ferroviario: rete viaria di età moderna e contemporanea – art. 22: - Strada reale Torino-Nizza e altra viabilità primaria (Carrù-Argentera)	-	-
Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica – art. 24	-	-
Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale – art. 25	-	X
Presenza stratificata di sistemi irrigui – art. 25	-	-
Componenti percettivo-identitarie:		
Profili paesaggistici – art. 30	-	-
Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica – art. 30: - centro storico	-	-
Relazioni visive tra insediamento e contesto - art. 31: - insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi	X	X
Relazioni visive tra insediamento e contesto - art. 31: - aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali)	-	-
Aree rurali di specifico interesse paesaggistico – art. 32: sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche (tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico disciplinati dall'art. 33): - Ruata Cottoni	-	-

⁵ Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Tavola P4.21 *Componenti paesaggistiche* del PPR (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in calce al capitolo.

Valori culturali e paesaggistici		
Componenti paesaggisticamente rilevanti presenti sul territorio comunale ⁶	Interferenza con l'ambito di PEC	Interferenza con un intorno significativo dell'ambito di PEC
Componenti morfologico-insediative:		
Elementi strutturanti i bordi urbani – art. 34	-	-
Morfologie urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2) – art. 35	-	-
Tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3) – art. 35	-	-
Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4) – art. 36	-	-
Insedimenti specialistici organizzati (m.i. 5) – art. 37	-	-
Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (m.i. 6) – art. 38	X	X
Aree rurali di pianura o collina (m.i. 10) – art. 40	-	-
Aree rurali di pianura (m.i. 14) – art. 40	-	X



Localizzazione dell'ambito oggetto di PEC rispetto alle componenti naturalistico-ambientali individuate dalla Tavola P4.21 del PPR: non si rilevano interferenze dirette e indirette rispetto alla zona fluviale allargata e interna, alle praterie rupicole, ai prato-pascoli e cespuglieti (retini verde scuro a campitura piena) e alle aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (retino verde puntinato).

Esclusivamente i territori a copertura boschiva (retino verde chiaro a campitura piena) interessano l'intorno dell'area R2.4

⁶ Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Tavola P4.21 *Componenti paesaggistiche* del PPR (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in calce al capitolo.



Localizzazione dell'ambito oggetto di PEC rispetto alle componenti storico-culturali individuate dalla Tavola P4.21 del PPR: non si rilevano interferenze dirette e indirette né con la rete viaria di età moderna e contemporanea costituita dalla Strada reale Torino-Nizza e dall'ulteriore viabilità primaria (Carrù-Argentera), né con il sistema irriguo che segna il confine sud-orientale del comune.

Come si evince dall'immagine a destra, esiste unicamente un'interferenza tra l'intorno dell'ambito R2.4 ed un'area di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzata da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX sec.), identificata negli Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio con la sigla SS34



Localizzazione dell'ambito oggetto di PEC rispetto alle componenti percettivo-identitarie individuate dalla Tavola P4.21 del PPR e classificate quali "insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi - SC1" (retino viola tratteggiato), "aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali) - SC5 (retino viola punteggiato) e "sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche - SV3" (retino giallo: Ruata Cottoni).

Si rileva un'interferenza diretta tra l'area R2.4 e la componente SC1, come illustrato dall'estratto cartografico di dettaglio a destra



Localizzazione dell'ambito oggetto di PEC rispetto alle componenti morfologico-insediative individuate dalla Tavola P4.21 del PPR, elencate a partire da quella cui afferiscono l'area di intervento e il suo contesto fino alle più distanti: aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (m.i. 6 - retino ocra), aree rurali di pianura (m.i. 14 - retino grigio-beige), tessuti discontinui suburbani (m.i. 4 - retino rosa), morfologie urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2 - retino rosso), insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5 - retino viola), aree rurali di pianura o collina (m.i. 10 - retino giallo chiaro), tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3 - retino arancione)

La lettura della checklist evidenzia un livello di interferenza pressoché nullo tra l'area oggetto di PEC, il suo intorno significativo e gli elementi di valore culturale e paesaggistico presenti sul territorio di Castelletto Stura (beni individuati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e componenti segnalate dal PPR).

Per quanto riguarda i beni paesaggistici, sul territorio comunale sono state rilevate sia aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (comma 1, lettere c, f, g e h), sia aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi degli artt. 136 e 157 del medesimo decreto ("Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco fluviale di Cuneo sito nei comuni di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura" numero di riferimento regionale B040 - codice di riferimento ministeriale 10063).

L'ambito di PEC non interferisce, né in termini diretti, né indiretti, con tali elementi, ad eccezione degli ambiti boschivi, costituiti perlopiù da estesi castagneti nell'intorno dell'area R2.4, che garantiscono buone produzioni di castagne di pregiate qualità.

Anche per quanto attiene ai beni culturali soggetti a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio la ricognizione effettuata non ha evidenziato alcun tipo di interferenza, né diretta, né indiretta.

Infine, in merito alle componenti paesaggisticamente rilevanti censite dal Piano Paesaggistico Regionale, la lettura della checklist non ha evidenziato interferenze critiche con l'ambito oggetto di valutazione. Al contrario, si rileva una sostanziale coerenza con l'attuale stato dei luoghi.

Più nel dettaglio, si evince un livello di interferenza nullo sia con le componenti naturalistico-ambientali, sia con quelle storico-culturali, che, insieme alle componenti

percettivo-identitarie, definiscono un sistema di emergenze capace di giocare un ruolo fondamentale nella definizione dell'immagine dei luoghi.

Emerge una sovrapposizione diretta dell'ambito oggetto di PEC:

- per quanto attiene alle componenti percettivo-identitarie con gli "insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi - SC1";
- per quanto concerne le componenti morfologico-insediative con la morfologia insediativa n. 6 "Aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale".

Come specificato dalla *Relazione* del Piano regionale, tale morfologia identifica aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra-agricola, caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali.

Per quanto attiene alla discussione degli aspetti sopra richiamati, si rimanda alla valutazione della componente paesaggio trattata al capitolo successivo e alla verifica di compatibilità delle previsioni del PEC con il Piano Paesaggistico Regionale sviluppata al capitolo 5.

Criticità e sensibilità ambientali		
Elementi di criticità e sensibilità ambientale e fasce di rispetto normative presenti sul territorio comunale	Interferenza con l'ambito di PEC	Interferenza con un intorno significativo dell'ambito di PEC
Punti di captazione delle acque e relative fasce di rispetto (sorgenti)	-	-
Acquiferi individuati dal PTA e dal PTCP	-	X
Cimiteri e relative fasce di rispetto	-	-
Sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico: elettrodotti e relative fasce di rispetto	-	-
Depuratori, fosse Imhoff e relative fasce di rispetto	-	-
Comprensorio sciabile (L.R. 2/2009)	-	-
Classe acustica I (Aree particolarmente protette)	-	X
Classe acustica II (Aree ad uso prevalentemente residenziale)	X	-
Classe di capacità d'uso del suolo IV ⁷		

La lettura della checklist rileva un basso livello di interferenza tra gli elementi di criticità e sensibilità ambientale individuati sul territorio comunale, le relative fasce di rispetto, l'area oggetto di PEC e il suo intorno significativo.


Per maggior completezza di informazione, inoltre, si specifica che sul territorio di Vignolo non sono presenti:

- stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Registro Regionale Aziende Seveso - L.R. 32/1992), né Aziende sottosoglia Seveso);

⁷ I dati sulla capacità d'uso del suolo sono desunti dalla versione in scala 1:250.000 prodotta dalla Regione Piemonte, scaricabile alla pagina: http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/dati.htm
Non si è assunta quale riferimento la capacità d'uso in scala 1:50.000, poiché tale strato cartografico non copre la fascia montana del territorio piemontese ed esclude pertanto la porzione del Comune di Vignolo che include l'area oggetto di PEC.

- siti da bonificare (*Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati* - L.R. 42/2000, DGR 22-12378 del 26.04.2004);
- minerali di amianto (probabilità di occorrenza di minerali di amianto, webgis ARPA Piemonte);
- centrali elettriche e/o opere connesse.

Per una discussione più approfondita delle tematiche richiamate al presente paragrafo si rimanda alla valutazione degli impatti sviluppata al successivo capitolo 4.




Le immagini evidenziano l'assenza sul territorio comunale di linee ad alta e altissima tensione (buffer verde nell'estratto a sinistra) e di impianti di teleradiocomunicazione (simbolo azzurro nell'estratto a destra) - Fonte: webgis ARPA Piemonte

In conclusione, la lettura delle checklist complessivamente proposte indica un basso livello di interferenza tra l'ambito oggetto di PEC e i principali elementi che connotano il sistema ambientale e paesaggistico del territorio di Vignolo.

RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA

Fonte: Tavola P5 - Piano Paesaggistico regionale






Elementi della rete ecologica

Nodi (Core Areas)





-  Aree protette
-  SIC e ZSC
-  ZPS
-  Zone naturali di salvaguardia
-  Aree contigue
-  Altri siti di interesse naturalistico
-  Nodi principali
-  Nodi secondari








Connessioni ecologiche

Corridoi su rete idrografica:

-  Da mantenere
-  Da potenziare
-  Da ricostituire

Corridoi ecologici:






-  Da mantenere
-  Da potenziare
-  Da ricostituire
-  Esterni

-  Punti d'appoggio (Stepping stones)
 -  Aree di continuità naturale da mantenere e monitorare
 -  Fasce di buona connessione da mantenere e potenziare
- Fasce di connessione sovregionale:**
-  Alpine ad elevata naturalità e bassa connettività
 -  Montane a buona naturalità e connettività
 -  Rete fluviale condivisa
 -  Principali rotte migratorie

Aree di progetto

-  Aree tampone (Buffer zones)
-  Contesti dei nodi
-  Contesti fluviali
-  Varchi ambientali

Aree di riqualificazione ambientale

-  Contesti periurbani di rilevanza regionale
-  Contesti periurbani di rilevanza locale
-  Aree urbanizzate, di espansione e relative pertinenze
-  Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa
-  Tratti di discontinuità da recuperare e/o mitigare